

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tecce n. 3
M
Alto

La Corte di Appello di....., composta dai Magistrati

1.Presidente
2.Consigliere
3.Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott.....

Sentiti il Procuratore generale, l'Appellante e il difensore Avv.....

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di

XY, assente

IMPUTATO

- A) Della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e art.256 comma 2 D.Lvo 152/2006, per aver depositato in modo incontrollato, in area di proprietà della società YY di cui l'imputato era amministratore unico, rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi di varie tipologie, costituiti in prevalenza da parti di autoveicoli non bonificati, veicolo "fuori uso" in quanto versanti in evidente stato di degrado, traversine ferroviarie, olio esausto, pneumatici.
- B) Della contravvenzione di cui agli artt.81 cpv C.P. e art. 44 lett. b) DPR 380/01, per aver effettuato una trasformazione urbanistica ed edilizia consistente nell'installazione direttamente sul suolo di n.10 cassoni, utilizzati come deposito di parti di autoveicoli ed attrezzi, ubicati in zone classificata come area di rispetto inedificabile ai sensi delle N.T.A. del Comune di Z.

Fatti tutti accertati in loc. W nel comune di Z in data 19.1.2012

APPELLANTE

Avverso la sentenza emessa dal Tribunale diin data 7.10.2013, il quale, visti gli artt. 533, 535 C.P.P. dichiarava XY colpevole delle contravvenzioni contestate, unificate dal vincolo della continuazione e, riconfigurato il capo A) sub art. 356, comma 3, D.Lvo 152/2006, lo condannava alla pena di un anno di arresto ed €.30.000 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 549 c.p.p. indicava in mesi tre il termine per il deposito della motivazione.

Le parti hanno così concluso:

P.G. Conferma della sentenza appellata

DIFESA: insiste nell'appello

Alto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa in data 7.10.2013 dal Tribunale di..... l'imputato XY veniva condannato ad anni uno di arresto ed euro 30.000 di ammenda, con sospensione condizionale della pena per i reati di cui all'art. 256 c.3 D.Lgs. n.152/2006, così riqualificando l'originaria imputazione di cui al capo A), e all'art.44 c.1 lett. b) D.P.R. n.380/2001, per avere, quale amministratore e legale rappresentante della società ZZ realizzato senza la necessaria autorizzazione una discarica abusiva di rifiuti costituiti da materiali vari nonché da veicoli fuori uso e loro parti, e installato sul medesimo terreno di proprietà di detta società, senza alcun permesso, dieci cassoni destinati a deposito di parti di autovettura e attrezzi.

Il giudice motivava la condanna riferendo che in data 19.1.2012 la Polizia Municipale di Z aveva accertato l'abbandono, su un terreno di proprietà della predetta società posto sul retro della ditta, esercente il commercio di veicoli nuovi e usati con annessa officina, di ventuno autoveicoli dismessi e fuori uso e parti di essi, sicuramente qualificabili come "rifiuto" attesa la impossibilità di una loro riparazione e di un loro recupero per fini di trasporto, essendo stati gli stessi rifiutati dai proprietari che li avevano lì depositati una volta incidentati o lasciati per anni in deposito dalla stessa autorità comunale, ma esposti alle intemperie e consentendo così che diventassero inservibili. Le condizioni dei veicoli, depositati in tale modo, cioè appoggiati sul terreno senza alcuna cautela e protezione ed insieme a parti di essi rendevano evidente, a parere del giudice, che gli imputati avevano svolto per anni un'attività abusiva di abbandono di veicoli, arrivando di fatto a realizzare una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; egli riqualificava perciò in tal senso il reato contestato al capo A) ed irrogava la pena sopra indicata.

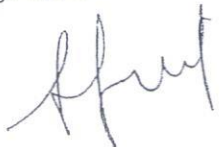
L'imputato interponeva appello chiedendo la totale riforma di detta sentenza.

Lamentava in primo luogo l'omesso avviso al difensore di fiducia, ritualmente nominato all'esito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis, del decreto di citazione a giudizio, di talché l'imputato risultava essere stato assistito nel corso del giudizio di primo grado dal difensore d'ufficio immediatamente reperito, nominato dal Tribunale ex art.97, comma 4, c.p.p., attesa l'assenza del difensore d'ufficio designato con l'avviso ex art.415 bis.. Il difensore d'ufficio presente in udienza non formulava alcuna eccezione circa la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia, di talché l'imputato veniva assistito per l'intero giudizio di primo grado dal medesimo difensore d'ufficio. Sosteneva l'appellante che l'omesso avviso al difensore di fiducia andava a costituire una nullità assoluta ex art. 179 comma 1 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

In secondo luogo l'appellante deduceva la nullità della sentenza impugnata per l'omessa correlazione tra di essa e l'imputazione ascritta: il giudice aveva qualificato i fatti in modo diverso rispetto a quanto contestato dalla pubblica accusa, in particolare condannando l'imputato per avere gestito una discarica mentre il P.M. lo aveva accusato di avere depositato, in luogo di sua proprietà, rifiuti in modo incontrollato; il reato che il giudice aveva ritenuto sussistente era invece relativo ad una condotta diversa e più grave, circa la quale esso non erano stati messi in grado di difendersi.

Nel merito deducevano,

quanto al capo A) dell'imputazione che esso doveva ritenersi insussistente, in quanto la società rappresentata dall'imputato svolgeva l'attività di commercio di veicoli nuovi ed usati e la loro riparazione e manutenzione; proprio nell'esercizio di tale attività, essa andava ad utilizzare le porzioni dei veicoli che riteneva non più recuperabili, ma comunque ancora muniti della targa ed iscritti nei

CH - 

pubblici registri, per il ripristino di altri veicoli. Essi dunque non potevano essere definiti rifiuto, atteso che mancava la destinazione al disfacimento. Quanto alle poche parti degli autoveicoli inservibili, esse erano stoccate per categorie omogenee e rispettavano le caratteristiche per essere definiti dei depositi temporanei nel luogo di produzione;

quanto al capo B), era evidente, a parere dell'appellante, che i cassoni, provvisti di ruote, destinati a contenere le parti inservibili degli autoveicoli, attesa la loro facile rimovibilità non potevano essere qualificati come opere edilizie.

Il procedimento di appello veniva fissato per l'udienza del....., alla quale l'imputato era presente, assistito dal difensore di fiducia; il consigliere relatore svolgeva una breve relazione e quindi le parti, su invito del Presidente, concludevano come sopra riportato.

La sentenza impugnata appare corretta, esente da vizi, e condivisibile in ogni sua parte.

In primo luogo non sussiste la nullità invocata dall'appellante. L'omesso avviso al difensore di fiducia, tempestivamente nominato, del decreto di citazione a giudizio configura infatti una nullità generale a regime intermedio, dovendo interpretarsi l'art. 179 c.p.p., nella parte in cui fa riferimento alla "assenza del difensore", con riguardo alle sole ipotesi in cui l'imputato sia stato privo di un qualunque difensore. Nel caso che ci occupa l'imputato risulta essere stato assistito per l'intero grado di giudizio dal difensore nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p.; non si versa pertanto nell'ipotesi contemplata dall'art. 179 c.p.p.. Trattandosi di nullità generale a regime intermedio, essa risulta sanata per effetto della acquiescenza del difensore d'ufficio e della decadenza della parte dal diritto di far valere l'invalidità.

Quanto alla invocata violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, tale violazione sussiste quando il giudice condanni per un fatto diverso ma non quando egli dia semplicemente una diversa qualificazione giuridica al fatto, dopo averlo accertato e ritenuto così come descritto nell'imputazione, ed in questo caso il giudice non ha affatto ritenuto provati fatti diversi da quelli contestati, bensì li ha qualificati come violazione dell'art. 256 c.3 D.Lgs. n.152/2006 anziché come violazione dell'art. 256, c. 2 D. Lgs. citato. Il tribunale infatti, secondo quanto indicato nel dispositivo della sentenza (che, per giurisprudenza costante, prevale sul contenuto della motivazione), ha riconfigurato i fatti contestati al capo A) sopra indicati come violazione dell'art. 256, c.3, D.Lgs. n.152/2006 e cioè come condotte che avevano portato alla realizzazione di una discarica abusiva, ritenendo poi tale unico reato unito in continuazione con quello di cui all'art.44 D.P.R. 380/2001 contestato al capo A). Tale riconfigurazione è appunto una mera riqualificazione giuridica dei fatti descritti nella predetta imputazione che il giudice ha ritenuto provati così come contestati: questa riqualificazione è assolutamente legittima, poiché i fatti per i quali viene pronunciata condanna sono identici e sono quelli dai quali gli imputati si sono ampiamente difesi.

La riqualificazione operata dal giudice di primo grado, oltrechè legittima, appare poi corretta perché la notevole quantità di rifiuti rinvenuti, il palese abbandono degli stessi in modo disordinato, unitamente alla verosimile permanenza in loco nel tempo (permanenza che si deve ritenere in ragione della risalente data di costituzione della società e dell'avere essa sempre svolto l'attività costituente il suo oggetto sociale nel medesimo luogo, luogo ove appunto si trovava la discarica abusiva) configurano indubbiamente gli estremi del reato di discarica abusiva.

Né certo può ritenersi fondata la tesi sostenuta dall'appellante secondo la quale detti autoveicoli, le parti di essi e finanche gli olii esausti venivano riutilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa: le

modalità di custodia rendono evidente che non vi era alcun interesse al recupero, avendo gli imputati lasciato i beni abbandonati alla rinfusa in un campo, senza alcuna cura e senza alcuna protezione dalle intemperie, tanto da dimostrare la non intenzione di questi ultimi di recuperarli ed utilizzarli in qualche modo. Quanto ai veicoli, il fatto poi che essi fossero targati, non esclude che possa trattarsi di rifiuti se, nonostante la mancata rottamazione, la loro destinazione è divenuta con evidenza quella della loro demolizione, destinazione chiaramente desumibile dalla assenza di ogni cura nella loro custodia.

Quanto infine al reato contestato al capo B), lo stesso appellante non ha negato di avere esso stesso appoggiato sul terreno ben dieci cassoni che utilizzava per depositarvi singoli rifiuti e non vi è dubbio che questa condotta costituisca esecuzione di opere edilizie, che non erano state in alcun modo autorizzate. La presenza di ruote al di sotto dei manufatti non consente di ritenere credibile che essi fossero destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, apparendo invece evidente che essi servivano in modo permanente per la custodia degli oggetti in essi contenuti, ed essendo come noto irrilevante, per dimostrare la loro natura precaria, la loro mancata infissione al suolo o la loro facile rimovibilità. Il fatto stesso poi che debba ritenersi provata la sussistenza di una vera e propria stabile discarica abusiva, rende inverosimile la temporaneità dell'utilizzo: se deve ritenersi che la presenza dei rifiuti (autoveicoli) in quel luogo permanesse da tempo, è ovvio dedurre che anche quei cassoni fossero ivi presenti da pari tempo.

L'appello deve quindi essere respinto, risultando infondati tutti i motivi proposti, e la sentenza deve essere confermata sia quanto alla sussistenza dei reati contestati, sia quanto alla responsabilità dell'odierno appellante, sia infine quanto alla misura della pena, non oggetto di specifica doglianza.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art.....

Conferma la sentenza emessa in data.....da....., appellata da.....

Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

....., il

Il Presidente

Dr.....

Il Consigliere Relatore

Dr.....

Depositata in cancelleria il.....

Il funzionario Dr.....

Rediga il candidato un atto di ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato

als - 